



Class. 2.4.2

ATS MetroMilano
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
USCITA
Prot. N. **0226940/25**
Data **29/10/2025**

Ordinanza n. 09/2025

**OGGETTO: Focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità
Istituzione Zona di Protezione e Zona di Sorveglianza
Focolaio: 2025/0031 - data conferma 28/10/2025
Stabilimento: codice aziendale 061LO014, sito nel comune di ZELO BUON
PERSICO (LO).**

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

VISTA la Legge n. 833/1978 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTA la D.G.R. n. XI/3333/2020, "Piano regionale di controllo e Sorveglianza dell'influenza aviaria";

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1 lettera c);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla Sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Decreto Legislativo n. 27/2021 del 2 febbraio 2021, finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Via F. Turati, 4 – Cernusco sul naviglio (MI) 20063 – tel. 02.85789713 Fax 02.85782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it

PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



VISTO il Decreto legislativo n. 136/2022 del 5 agosto 2022, Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 30 maggio 2023, "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli";

VISTI gli esiti dei campionamenti effettuati in data 27/10/2025, conferimento IZSLER di Brescia n. 2025/264700 (RdP n. 2025/310406 del 28/10/2025) e n. 2025/264683 (RdP n. 2025/310405 del 28/10/2025), che rilevano la positività al virus dell'Influenza tipo A, sottotipo H5, presso l'Azienda Mortone e Comazzo s.r.l., C.na Ca Isola, Zelo Buon Persico (LO) - codice aziendale 061LO014;

VISTA la conferma di positività al virus H5N1 ad alta patogenicità emessa in data 28/10/2025 dal Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria, sito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sede di Legnaro (PD), e trasmessa per il tramite della U.O. veterinaria della Regione Lombardia in data 29/10/2025, prot. ATS Milano n. 0226766/25 del 29/10/2025;

VISTA la Deliberazione n. 918 del 14/11/2024, «Preso d'atto della DGR n. XII/3233 del 21/10/2024 di Regione Lombardia avente ad oggetto "Aggiornamento del Piano Di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell'ATS della Città Metropolitana di Milano"»;

VISTA l'ordinanza di sequestro e abbattimento n. 08/2025, prot. ATS Milano n. 0226902/25 del 29/10/2025, con la quale si ordina il sequestro dello stabilimento e si dispone l'immediato abbattimento di tutti gli avicoli presenti, la distruzione dei capi morti e abbattuti e la distruzione o l'apposito trattamento di tutti i materiali o rifiuti potenzialmente contaminati;

VISTA la comunicazione pervenuta dalla Dirigente Responsabile della Sorveglianza Epidemiologica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER), prot. ATS Milano n. 0226471/25 del 28/10/2025, con la quale vengono comunicati gli elenchi dei comuni e degli allevamenti ricadenti nelle zone di Protezione e di Sorveglianza del focolaio in oggetto;

TENUTO CONTO che la Zona di Protezione del raggio di 3 km dalla sede del focolaio comprende i comuni di: BOFFALORA D'ADDA, CERVIGNANO D'ADDA, GALGAGNANO, MULAZZANO, ZELO BUON PERSICO;

TENUTO CONTO che la Zona di Sorveglianza del raggio di 10 km dalla sede del focolaio comprende i seguenti comuni: BOFFALORA D'ADDA, CASALETTO LODIGIANO, CASALMAIOCCO, CERVIGNANO D'ADDA, COMAZZO, CORNEGLIANO LAUDENSE, CORTE PALASIO, CRESPIATICA, GALGAGNANO, LODI, LODI VECCHIO, MERLINO, MONTANASO LOMBARDO, MULAZZANO, PIEVE FISSIRAGA, SALERANO SUL LAMBRO, SORDIO, TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ZELO BUON PERSICO, CERRO AL LAMBRO, COLTURANO, DRESANO,

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Via F. Turati, 4 – Cernusco sul naviglio (MI) 20063 – tel. 02.85789713 Fax 02.85782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it

PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



LISCATE, MEDIGLIA, MELEGNANO, PANTIGLIATE, PAULLO, SAN GIULIANO MILANESE, SAN ZENONE AL LAMBRO, SETTALA, TRIBIANO, TRUCCAZZANO e VIZZOLO PREDABISSI;

CONSIDERATA la necessità di adottare, in conformità all'articolo 19 del Decreto Legislativo 136/2022, le misure finalizzate ad impedire il diffondersi della malattia comprendenti l'istituzione di una Zona di Protezione nel raggio di 3 Km intorno all'allevamento sede di focolaio 061LO014 e di una Zona di Sorveglianza nel raggio di 10 Km nonché di definire le misure di applicazione in tali zone ai sensi del Regolamento (UE) 2020/687 sopra richiamato;

RITENUTO, pertanto, di dover istituire la Zona di Protezione per i Comuni sopra elencati ricadenti nel raggio di 3 Km intorno allo stabilimento sede di focolaio n. 2025/0031 e la Zona di Sorveglianza per i Comuni sopra elencati ricadenti nel raggio di 10 Km, e di definire, in tali zone l'applicazione delle misure previste dal Regolamento (UE) 2020/687;

ORDINA

L'istituzione della Zona di Protezione da Influenza Aviaria, così come delimitata dalla mappa riportata nell'allegato n. 1 e 2, che interessa i Comuni di: BOFFALORA D'ADDA, CERVIGNANO D'ADDA, GALGAGNANO, MULAZZANO, ZELO BUON PERSICO e che coinvolge n. **07 allevamenti indicati nell'allegato n. 3**, ricadenti nei Comuni di: CERVIGNANO D'ADDA, GALGAGNANO, ZELO BUON PERSICO;

- L'adozione delle misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, nella Zona di PROTEZIONE:
 - a) verifica, da parte dei Distretti Veterinari competenti, dell'aggiornamento in BDN dell'anagrafica e delle registrazioni di tutte le aziende avicole commerciali ricadenti in Zona di Protezione ed effettuazione di almeno una visita presso tutti gli stabilimenti avicoli, il più presto possibile e senza ritardi ingiustificati e indagini di laboratorio nel rispetto delle disposizioni della nota Protocollo G1.2025.0035504 del 16/09/2025 e del Manuale Operativo Influenza Aviaria;
 - b) eventuali mortalità anomale o segni clinici riferibili a HPAI sono immediatamente segnalati, in conformità all'articolo 6 del Decreto Legislativo 136/2022, al Dipartimento Veterinario dell'ATS Città Metropolitana di Milano, che svolge gli opportuni accertamenti;
 - c) sono disposti i divieti di cui all'allegato VI del Regolamento (UE) 2020/687 per la HPAI. Ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la Zona di Protezione o al suo interno è vietata, salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti e fatte salve altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il Distretto competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la Zona di Protezione avvenga:
 - 1) senza soste o operazioni di scarico nella Zona di Restrizione;
 - 2) privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie;
 - 3) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
 - d) è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla Zona di Protezione, salvo nei casi in cui le Regioni

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Via F. Turati, 4 – Cernusco sul naviglio (MI) 20063 – tel. 02.85789713 Fax 02.85782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it

PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti, il trasporto diretto di:

- 1) pollame a un impianto di macellazione appositamente designato;
- 2) pollastre destinate a un'azienda o capannone in cui non sia presente altro pollame; le pollastre in tale struttura restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a Sorveglianza ufficiale a partire dall'arrivo delle pollastre;
- 3) pulcini di un giorno, in via alternativa:
 - i. verso un'azienda nella quale i pulcini di un giorno restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a Sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo;
 - ii. verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della Zona di Restrizione, purché l'incubatoio sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della Zona di Restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
- 4) uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
- 5) uova da consumo verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza;
- 6) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti come previsto all'allegato III, sezione X, capitolo II, del Regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate in conformità dell'allegato II, capitolo XI, del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento e del Consiglio europeo;
- 7) uova destinate alla distruzione;
- e) smaltimento delle carcasse in conformità al Regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto;
- f) rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella Zona di Restrizione, di adeguate misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- g) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettieri, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo ogni trasporto, conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020, nel rispetto del Manuale Operativo Influenza Aviaria; i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di pollame e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la Zona soggetta a restrizioni e al suo interno devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi materiale che comportino un rischio per la sanità animale;
- h) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
 - non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Via F. Turati, 4 – Cernusco sul naviglio (MI) 20063 – tel. 02.85789713 Fax 02.85782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.itPEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



- i) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami, che devono essere opportunamente stoccati e riparati, salvo autorizzazione del Dipartimento Veterinario della ATS Città Metropolitana di Milano, in accordo alle indicazioni regionali, al trasporto da un'azienda ubicata in Zona di Protezione a un impianto riconosciuto per un trattamento adeguato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- j) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte della regione sentito il Ministero della Salute;
- k) è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;
- l) è vietato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo.

L'istituzione della Zona di Sorveglianza da Influenza Aviaria, così come delimitata dalla mappa riportata nell'allegato n. 1 e 2, che interessa i Comuni di: BOFFALORA D'ADDA, CASALETTO LODIGIANO, CASALMAIOCCO, CERVIGNANO D'ADDA, COMAZZO, CORNEGLIANO LAUDENSE, CORTE PALASIO, CRESPIATICA, GALGAGNANO, LODI, LODI VECCHIO, MERLINO, MONTANASO LOMBARDO, MULAZZANO, PIEVE FISSIRAGA, SALERANO SUL LAMBRO, SORDIO, TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ZELO BUON PERSICO, CERRO AL LAMBRO, COLTURANO, DRESANO, LISCATE, MEDIGLIA, MELEGNANO, PANTIGLIATE, PAULLO, SAN GIULIANO MILANESE, SAN ZENONE AL LAMBRO, SETTALA, TRIBIANO, TRUCCAZZANO e VIZZOLO PREDABISSI e che coinvolge **n. 43 allevamenti indicati nell'allegato n. 3**, ricadenti nei Comuni di: BOFFALORA D'ADDA, COMAZZO, CORTE PALASIO, CRESPIATICA, LODI, LODI VECCHIO, MERLINO, MONTANASO LOMBARDO, MULAZZANO, SORDIO, TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ZELO BUON PERSICO, COLTURANO, DRESANO, LISCATE, MEDIGLIA, PANTIGLIATE, PAULLO, SAN GIULIANO MILANESE, SAN ZENONE AL LAMBRO, SETTALA, TRIBIANO;

- L'adozione delle misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, nella Zona di SORVEGLIANZA:
 - a) verifica, da parte dei Distretti Veterinari competenti, dell'aggiornamento in BDN dell'anagrafica e delle registrazioni di tutte le aziende avicole commerciali ricadenti in Zona di Sorveglianza ed effettuazione di visite delle aziende a campione, in conformità all'articolo 26 e all'allegato I, sezione A del Regolamento delegato (UE) 2020/687;
 - b) sono disposti i divieti di cui all'allegato VI del Regolamento (UE) 2020/687 per la HPAI. Ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la Zona di Sorveglianza o al suo interno è vietata fatta salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto Legislativo n. 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti e fatte salve altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il Distretto veterinario competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la Zona di Sorveglianza avvenga:
 - a. senza soste o operazioni di scarico nella Zona di restrizione;
 - b. privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Via F. Turati, 4 – Cernusco sul naviglio (MI) 20063 – tel. 02.85789713 Fax 02.85782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it

PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



- c. evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
- b) è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, pollastre, pulcini di un giorno, uova in uscita dalla Zona di Sorveglianza, salvo autorizzazioni rilasciate dalla Regione in conformità al Decreto Legislativo n. 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la Zona di Sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
- c) chiunque entri o esca dall'azienda deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- d) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettieri, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere accuratamente puliti e disinfettati dopo ogni trasporto conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020, nel rispetto del Manuale operativo dell'influenza aviaria;
- e) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
- non hanno contatti col pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
- f) eventuali aumenti della morbidità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al Dipartimento Veterinario dell'ATS Città Metropolitana di Milano, che svolge gli opportuni accertamenti;
- g) sono vietati la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami proveniente dalle aziende ubicate nella Zona di Sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati; è fatta salva autorizzazione del Dipartimento Veterinario dell'ATS Città Metropolitana di Milano in conformità alle indicazioni regionali;
- h) è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;
- i) è vietato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo;

sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Via F. Turati, 4 – Cernusco sul naviglio (MI) 20063 – tel. 02.85789713 Fax 02.85782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it

PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta, a condizione che siano state effettuate le attività di cui alla lettera a).

I Veterinari Ufficiali, competenti per territorio, sono incaricati della vigilanza e del controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, viene trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati e **notificata ai proprietari/detentori delle Aziende avicole presenti nel territorio delle Zone di Protezione e di Sorveglianza a cura dei Distretti Veterinari Melegnano, Adda Martesana e Alto Lodigiano.**

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Il Direttore
Struttura Complessa Sanità Animale
Antonino Lipari

Allegati n. 3